



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 11 DEL 15/04/2019

<b>OGGETTO:</b>	PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTI DAL 16/04/2019 AL 23/04/2019
-----------------	---

### IL SINDACO

- **PREMESSO** che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma, 1, lettera a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- **VISTO** che il Comune di FANO, è ricompreso nell'allegato "A" al DPR n° 412/93, quale ricadente nella zona climatica "E", caratterizzata da un numero di gradi/giorno pari a 2.130 ed altitudine della Casa Comunale pari a 12 m s.l.m. nella quale, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 74/2013, lettera e) è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- **VISTO** il comma 1 dell'art.5 del D.P.R. 74/2013, che, tra l'altro, dispone che *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*;
- **DATO ATTO** che in questi giorni la situazione meteorologica è varia e le temperature stanno subendo un presumibile abbassamento;
- **CONSIDERATO** che nei giorni scorsi, numerosi cittadini hanno chiesto di poter prorogare l'attivazione degli impianti di riscaldamento, a causa delle variabili condizioni climatiche;
- **VISTO** che in base alle più recenti previsioni metereologiche nei prossimi giorni è previsto un mantenimento di basse temperature; rilevato che spetta ai titolari degli impianti termici valutare autonomamente ed unilateralmente se sussista la necessità di avvalersi della proroga in questione in ragione delle esigenze di benessere climatico ma anche di salute dei soggetti che usufruiscono dei relativi immobili con particolare riguardo anche ai minori ed alle persone anziane;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### ORDINA

1. E' consentita, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i. ed in conformità all'art.5, comma n.1 del medesimo decreto, l'accensione degli impianti termici esistenti sul territorio comunale di Fano dal giorno 16 Aprile 2019 al giorno 23 Aprile 2019 compreso; gli impianti potranno essere accesi per un massimo di sei ore frazionabili in due o più sezioni di tempo nell'arco di una medesima giornata rispettando, in ogni caso, l'obbligo previsto per legge di non superare i 20 gradi °C;
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna e sino al 23 Aprile compreso; di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione sul territorio comunale e comunicazione agli organi di stampa.

### DISPONE

3. Che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa;
  
4. Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

IL SINDACO  
Massimo SERI

documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa